



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 del 30-10-2019

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. 133/2008. ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 26-TER DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. PER INTERVENTI IN ZONA "F".

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 21:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID		P	MEDEI LUDOVICA		P
MASSEI DONATO		P	SAVI ALESSIA		P
MORETTI LUANA		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
SILEONI TOMMASO		P	MOZZONI ANDREA		P
VIRGILI SABRINA		P	CASTELLANI EDI		P
PALOMBARI MARTINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		P
Assegnati n. 13		In carica n. 12	Presenti n. 12	Assenti n. 0	

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vice Sindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
MOZZONI ANDREA

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del IV Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", Dott. Pier-Giuseppe Vissani – *Pianificatore Territoriale*:

PREMESSO che:

- il Comune di Treia dispone, all'interno del proprio patrimonio, tra l'altro, dei seguenti beni:
 1. un immobile denominato "Ex Scuola di San Lorenzo" con corte di pertinenza esterna, sito in c.da San Lorenzo, identificato catastalmente al F. 48, p.lla 85; tale immobile ad oggi è definito all'interno delle zone omogenee del Piano Regolatore vigente come zona "F3"- Attrezzature culturali, ricreative e sportive;
 2. un appezzamento di terreno avente destinazione urbanistica "F", accessibile da via Elvidio Farabollini, in adiacenza all'attuale collocazione della caserma dei Carabinieri, identificato catastalmente al F. 56, p.lla 953; tale area, ad oggi inutilizzata, è indicata nel Piano Regolatore Generale vigente come zona "F" – zone per attrezzature urbane;
- l'Amministrazione comunale:
 1. con D.G.C. n. 60 del 16/09/2019, nel formulare atto di indirizzo al Responsabile del VII Settore, ha indicato all'interno del proprio patrimonio disponibile ed inutilizzato l'area per attrezzature pubbliche di via Elvidio Farabollini come area favorita per la collocazione del nuovo edificio per gli uffici comunali di carattere strategico e gli uffici della Protezione Civile di Treia poiché ritenuta adeguata per ubicazione e potenziale;
 2. con D.G.C. n. 87 del 23/10/2019, nel formulare atto di indirizzo, ha disposto la produzione di quanto necessario alla variazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare, redatto ai sensi dell'articolo 58 della legge 133/2008, ridefinendo l'assetto urbanistico delle aree di proprietà comunale menzionate nelle seguenti modalità:
 - a. immobile denominato "Ex Scuola di San Lorenzo", sito in c.da San Lorenzo, identificato catastalmente al F. 48, p.lla 85, da trasformare da area ad oggi classificata esclusivamente come zona "F3", a zona con destinazione "F" generica così da poter disporre della possibilità di maggiore eterogeneità di strutture collocabili all'interno della stessa;
 - b. terreno sito in via Farabollini, identificato catastalmente al F. 56, p.lla 953, da trasformare da zona genericamente destinata a zona "F" – zone per attrezzature urbane a zona "F5"- Attrezzature amministrative e pubblici servizi;
 - c. modificare la potenzialità edificatoria dell'area sita in via Farabollini in mc 1.800 così da poter disporre della volumetria necessaria all'edificazione del nuovo complesso volto ad ospitare la sede della Protezione Civile del territorio treiese e gli uffici comunali strategici.

PREMESSO, inoltre, che:

- l'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008 e dall'articolo 27, comma 1, punto 7, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, prevede che con delibera dell'organo di governo il Comune individui *"redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali*

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione";

- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari deve essere approvato dal Consiglio comunale e obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione e, fatto salvo il rispetto delle norme di tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, l'inserimento dei beni nell'elenco ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e alienabile, e la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale determina anche le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili;
- la norma ha demandato alle Regioni di disciplinare *"... l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione."*

"Inoltre le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.";

- la Regione Marche ha disciplinato quanto sopra con l'articolo 26-ter della L.R. 34/1992, che recita, al comma 1 *"Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito ...omissis..., qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge"*;
- la Regione, inoltre, con l'articolo 26-ter della L.R. 34/1992, ha stabilito che ciascuno dei termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà;

PRESO ATTO che:

- con D.C.C. n. 53 del 29/12/2017 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020, costituito dall'elenco degli immobili allegato alla deliberazione, confermando i contenuti del piano approvato per l'anno 2016 ed esclusi gli immobili alienati;
- con deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019 il suddetto Piano delle alienazioni è stato successivamente variato;

VERIFICATO che:

- l'area per attrezzature di via Elvidio Farabollini risulta adeguatamente servita dal punto di vista delle infrastrutture urbanistiche e che, in tal senso, non abbisogna di alcun intervento integrativo delle stesse;
- dagli atti di ufficio riguardanti la costruzione dell'attuale sede della caserma dei Carabinieri si evince che mediante la D.C.C. n. 2 del 12/02/1998 venne concesso il diritto di superficie dell'area inerente alla costruzione dello stabile e con successivo parere della Giunta comunale del 30/03/1998 venne approvato il piano plano-volumetrico dell'area concedendo la maggior parte della possibilità edificatoria alla porzione di lotto riservato alla caserma stessa e destinando la cubatura residua, pari a circa 956 mc, all'Amministrazione comunale per la realizzazione di un'altra attrezzatura pubblica o d'interesse pubblico;

RITENUTO che la cubatura disponibile nel lotto di via Elvidio Farabollini risulta esigua rispetto a quanto necessario per la realizzazione del nuovo edificio per gli uffici comunali di carattere strategico e per gli uffici della Protezione Civile di Treia;

VISTO il parere n. 13535 del 23 febbraio 2009 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;

ACCERTATO che dal punto di vista urbanistico la variante è ammissibile per le seguenti motivazioni:

- non stravolge l'attuale assetto urbanistico-territoriale in quanto mantiene le destinazioni in atto e riallinea in maniera non significativa le previsioni del vigente P.R.G. con lo stato di fatto consolidato;
- rispetto alla dotazione standard, la modifica è conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in quanto consiste nel mantenimento con incremento della dotazione relativa alle aree per le attrezzature amministrative, pubblici servizi e per le attrezzature di interesse comune, di cui all'articolo 3 del citato D.M.. Nello specifico, le modifiche proposte non richiedono ulteriore dotazione di standard per il grado di infrastrutturazione dei luoghi e per la natura stessa delle zone urbanistiche e degli interventi edilizi consentiti, ossia edifici per attrezzature urbane. La modifica proposta, infatti, non genera carico urbanistico come rinvenibile nella definizione contenuta nel nuovo schema di regolamento edilizio tipo nazionale che recita *“Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso”*;

DATO ATTO che, rispetto all'istituto della Valutazione Ambientale Strategica, la variante è esclusa dall'ambito di applicazione della VAS secondo la lettera k), comma 8, paragrafo 1.3, della D.G.R. n. 1813/2010 (Linee guida regionali in materia di VAS) che contempla *“le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinano incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”*, in quanto, confermando ed aumentando in consistenza una dotazione di standard pubblico, non crea aumento del carico urbanistico come sopra esplicitato;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., inviata al competente ufficio della *Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio* con nota prot. n. 20.075 del 28/10/2019;

ACCERTATO che il parere ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, relativamente alle aree oggetto delle presenti varianti, possa essere acquisito prima dell'approvazione definitiva delle presenti varianti urbanistiche così come ribadito, del resto, dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2863/2011): *“...D'altra parte, questo Consiglio di Stato ha già ritenuto (proprio pronunciandosi su una sentenza del TAR Marche, n. 72/1998), che non costituisce vizio di violazione dell'art. 13 L. n. 64/1974 l'acquisizione del parere dell'ufficio del genio civile intervenuta prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2521)...”*;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G., riguardante le aree site in via Elvidio Farabollini e in loc. San Lorenzo, è conforme al *“Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale”* approvato con D.C.C. n. 13 del 20/04/2007 e

successiva “Variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale” approvata con D.C.C. n. 26 del 29/05/2018;

VISTO il materiale predisposto dall’Ufficio “Urbanistica e Territorio -SUE”, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la L. n. 1150 del 17 agosto 1942 e ss.mm.ii. “*Legge urbanistica*”;
- la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 “*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*”;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010*”;
- il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 in data 12/03/2002, e la variante parziale approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 31/10/2017 e con D.C.C. n. 61 del 29/12/2017 e adeguato al D.P.P. n. 74 del 23/04/2018;
- il “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale” approvato con D.C.C. n. 13 del 20/04/2007 e la successiva “Variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale” approvata con D.C.C. n. 26 del 29/05/2018;
- la L.R. n. 22 del 23 novembre 2011 “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico...*”;
- la D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, Regolamento di attuazione della L.R. 23 novembre 2011, n. 22 “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*”;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di **APPROVARE** l’integrazione al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ovvero di dismissione del triennio 2018/2020, approvato con la deliberazione del C.C. n. 53 del 29/12/2017 e successivamente variato con successiva deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall’articolo 27, comma 1, della legge 214/2011, per la ridefinizione dell’assetto urbanistico delle aree di proprietà comunale menzionate nelle seguenti modalità:
 - a. immobile denominato "Ex Scuola di San Lorenzo", sito in c.da San Lorenzo, identificato catastalmente al F. 48, p.lla 85, da trasformare da area

ad oggi classificata esclusivamente come zona “F3”, a spazio con destinazione “F” generica;

- b. terreno sito in via Elvidio Farabollini, identificato catastalmente al F. 56, p.lla 953, da trasformare da zona genericamente destinata a zona “F” – zone per attrezzature urbane a zona “F5”- Attrezzature amministrative e pubblici servizi;
 - c. modificare la potenzialità edificatoria dell’area di via Elvidio Farabollini in mc 1.800 così da poter disporre della volumetria necessaria all’edificazione del nuovo complesso volto ad ospitare la sede della Protezione Civile del territorio treiese e degli uffici comunali strategici;
2. di **DARE ATTO** che la ridefinizione dell’assetto urbanistico degli immobili in oggetto costituisce integrazione alla deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019, con la quale sono state apportate variazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedentemente approvato con D.C.C. n. 53 del 29/12/2017;
 3. di **ADOTTARE**, ai sensi dell’articolo 26-ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente per modifiche degli interventi in zona “F” riguardanti le aree site in via Elvidio Farabollini e in Loc. San Lorenzo, costituita dai seguenti elaborati:
 - Tavola Unica (all. A) contenente:
 - Relazione illustrativa;
 - Inquadramento aerofotogrammetrico e catastale;
 - Progetto urbanistico vigente;
 - Progetto urbanistico in variante;
 4. di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n. 13 del 20/04/2007 e successiva Variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvata con D.C.C. n. 26 del 29/05/2018;
 5. di **DARE ATTO** che, rispetto all’istituto della Valutazione Ambientale Strategica, la variante è esclusa dall’ambito di applicazione della VAS secondo la lettera k), comma 8, paragrafo 1.3 della D.G.R. 1813/2010 (Linee guida regionali in materia di VAS) che contempla *“le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinano incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”*, in quanto, confermando ed aumentando in consistenza una dotazione di standard pubblico, non crea aumento del carico urbanistico;
 6. di **DARE ATTO**, inoltre, che responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*;
 7. di **DARE MANDATO** al Responsabile del IV Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*, per tutti gli

adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992;

Inoltre, PROPONE:

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario responsabile IV Settore
Dott. Pier-Giuseppe Vissani
Pianificatore Territoriale

Illustra il punto iscritto al n. 4 dell'o.d.g. della odierna seduta l'Assessore MASSEI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTI il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, la legge 6 agosto 2008, n. 133 ed il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 in data 12/03/2002, e la variante parziale approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 31/10/2017 e con D.C.C. n. 61 del 29/12/2017 e adeguato al D.P.P. n. 74 del 23/04/2018;

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvato con D.C.C. n. 13 del 20/04/2007 e la successiva Variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvata con D.C.C. n. 26 del 29/05/2018;

VISTA la D.C.C. n. 53 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020 e la successiva Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019 con la quale il suddetto Piano delle alienazioni è stato variato;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Sampaolo, Mozzoni, Castellani, Gagliardini), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE** l'integrazione al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ovvero di dismissione del triennio 2018/2020, approvato con la deliberazione del C.C. n. 53 del 29/12/2017 e successivamente variato con successiva deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 27, comma 1, della legge 214/2011, per la ridefinizione dell'assetto urbanistico delle aree di proprietà comunale menzionate nelle seguenti modalità:
 - a. immobile denominato "Ex Scuola di San Lorenzo", sito in c.da San Lorenzo, identificato catastalmente al F. 48, p.lla 85, da trasformare da area ad oggi classificata esclusivamente come zona "F3", a spazio con destinazione "F" generica;
 - b. terreno sito in via Elvidio Farabollini, identificato catastalmente al F. 56, p.lla 953, da trasformare da zona genericamente destinata a zona "F" – zone per attrezzature urbane a zona "F5"- Attrezzature amministrative e pubblici servizi;
 - c. modificare la potenzialità edificatoria dell'area di via Elvidio Farabollini in mc 1.800 così da poter disporre della volumetria necessaria all'edificazione del nuovo complesso volto ad ospitare la sede della Protezione Civile del territorio treiese e degli uffici comunali strategici;
3. di **DARE ATTO** che la ridefinizione dell'assetto urbanistico degli immobili in oggetto costituisce integrazione alla deliberazione del Commissario di Consiglio n. 6 del 06/03/2019, con la quale sono state apportate variazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedentemente approvato con D.C.C. n. 53 del 29/12/2017;
4. di **ADOTTARE**, ai sensi dell'articolo 26-ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente per modifiche degli interventi in zona "F" riguardanti le aree site in via Elvidio Farabollini e in Loc. San Lorenzo, costituita dai seguenti elaborati:

Tavola Unica (all. A) contenente:

 - Relazione illustrativa;
 - Inquadramento aerofotogrammetrico e catastale;
 - Progetto urbanistico vigente;
 - Progetto urbanistico in variante;
5. di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n. 13 del 20/04/2007 e successiva Variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvata con D.C.C. n. 26 del 29/05/2018;

6. di **DARE ATTO** che, rispetto all'istituto della Valutazione Ambientale Strategica, la variante è esclusa dall'ambito di applicazione della VAS secondo la lettera k), comma 8, paragrafo 1.3 della D.G.R. 1813/2010 (Linee guida regionali in materia di VAS) che contempla *“le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinano incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”*, in quanto, confermando ed aumentando in consistenza una dotazione di standard pubblico, non crea aumento del carico urbanistico;
7. di **DARE ATTO**, inoltre, che responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*;
8. di **DARE MANDATO** al Responsabile del IV Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*, per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Sampaolo, Mozzoni, Castellani, Gagliardini), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Entra il consigliere Gagliardini: presenti n. 12 Consiglieri.

Il consigliere EDI CASTELLANI afferma che tali due varianti avrebbero dovuto essere oggetto di due distinti provvedimenti, a suo parere.

L'assessore DONATO MASSEI illustra lo stato del procedimento relativo al recupero dell'immobile sede del Municipio ed indica le modalità, così come richieste dalla Protezione civile, per la delocalizzazione delle funzioni strategiche comunali.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-2019 al 20-11-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti

comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
